

IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott.	Leopoldo Sciarrillo	Presidente
Dott.	Giuseppe Carta	Giudice
Dott.	Gaetano Savona	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 5 del ruolo generale delle procedure di concordato preventivo per l'anno 2017, promossa da:

Nuova Agrichimica Sarda s.r.l. in liquidazione, con sede in Oristano, via Stoccolma s.n., C.F. 00694430950, in persona del liquidatore e rappresentante legale Antonio Dessupoiu, nato a Ortueri il 16.03.1946 (DSSNTN46C16G146I), elettivamente domiciliata in Oristano presso lo studio dell'avv. Matteo Tola, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;

§§§

Con ricorso depositato in data 21.06.2017, Agrichimica s.r.l. ha domandato ai sensi dell'art. 161, comma VI, legge fallimentare, di essere ammessa a concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria entro il termine, richiesto in 120 giorni in considerazione della particolare situazione della società, che verrà assegnato dall'intestato Tribunale.

Con decreto del 13.7.2017, l'intestato Tribunale ha assegnato il richiesto termine di 120 giorni per il deposito di piano e proposta concordatari, impartendo gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma VIII, legge fallimentare, e nominando commissario giudiziale il dott. Giovanni Schirra.



In particolare, il Tribunale disponeva che Agrichimica Sarda s.r.l., depositasse in via telematica e comunicasse al commissario giudiziale, ogni 15 giorni, decorrenti dal decreto, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;
- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

La ricorrente inoltre, era avvertita che in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati la domanda di ammissione alla procedura concordataria sarebbe stata dichiarata inammissibile.

Orbene, con relazione depositata l'8.9.2017, il commissario giudiziale ha segnalato il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui sopra.

La debitrice, infatti, in data 28.7.2017 ha depositato le lettere di incarico ai professionisti che la assistono nella procedura, ma nulla ha esposto, fino ad oggi, in ordine a tutti gli ulteriori, rilevanti aspetti sui quali avrebbe dovuto tenere aggiornato il Tribunale.



Essendo ormai decorso il termine di quindici giorni, decorrente dal 14 luglio, per la prescritta prima relazione (ed, in verità, ad oggi, anche per la seconda), la domanda di concordato deve senz'altro essere dichiarata inammissibile.

PQM

Il Tribunale

dichiara

l'inammissibilità della domanda di ammissione a concordato.

Oristano, 14 settembre 2017.

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Leopoldo Sciarrillo

